



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 20 del 30/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avviso scritto sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito con sessione **ORDINARIA** di seduta pubblica in Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 21:12, risultano presenti:

	Presente/Assente
GANDOLFI ROMEO	Presente
PIZZELLI PAOLA	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
BRAUNER FRANCO	Presente
MINARI MARCELLO	Presente
ROSSI LORENZA	Presente
BINELLI MARTINA	Presente
PEZZANI ANDREA	Presente
ISOLA PAOLO	Presente
BERGAMASCHI UMBERTO	Presente
GRILLI ELENA	Assente
ROSI MASSIMO	Presente
BRUSAMONTI GIUSEPPE	Presente
SAVINELLI PAOLO	Presente
LUSIGNANI SARA	Presente
MAINARDI FERDINANDO	Presente
ROSSINI ELENA	Presente
Totale Presenti	16
Totale Assenti	1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEZZANI ANDREA – nella sua qualità di CONSIGLIERE, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Brauner Franco, Binelli Martina, Rossini Elena.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GRANELLI ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1 ed in particolare i commi dal 669 al 681 che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale le componenti TARI e TASI;
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha confermato per l'anno 2015 la struttura dei tributi comunali nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge n. 232 del 11.12.2016 ("Legge di bilancio 2017") che all'articolo unico comma 42, lett. a), ha disposto la proroga, anche per l'anno 2017, del blocco dell'incremento dei tributi locali già previsto per l'anno 2016 dall'art. 1 comma 26, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016") e pertanto per l'anno 2017 si ritiene di confermare le stesse aliquote TASI attualmente in vigore, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, prevedendo per l'anno 2017 il presunto gettito di € 590.000,00 al cap. 56 alla voce "TASI";

RICHIAMATO, inoltre, il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, art. 5 comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 19, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e i relativi regolamenti e delibere tariffarie;

DATO ATTO che dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 sancisce dal 2016 l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso), e viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, ad eccezione degli "immobili di lusso", versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015 ossia per questo Ente il 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto;

CONSTATATO che dall'anno 2016 il tributo per i servizi indivisibili non si applica:

- all'abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- all'abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- ad una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 10 interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e con la lettera b) viene introdotta (lettera 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU e quindi anche ai fini TASI per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categorie A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU, valevole anche ai fini TASI;

DATO ATTO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 54 modifica il comma 678, articolo 1, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) e prevede per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che il tributo, determinato applicando

l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotto al 75 per cento (pertanto l'aliquota stabilita dal Comune deve essere ridotta del 25%);

CONSIDERATO che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili, si rende necessario l'individuazione di tali servizi indivisibili e i relativi costi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 29.04.2016 “Conferma aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.”, esecutiva;

VISTA la propria deliberazione, iscritta all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale “Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017”, che conferma le aliquote da applicare agli immobili soggetti ad imposizione IMU;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2017:

Illuminazione pubblica	€ 485.000,00
Servizi anagrafici	€ 183.000,00
Manutenzione del verde	€ 55.000,00
TOTALE	€ 723.000,00

DATO ATTO che questo Ente conferma le seguenti aliquote TASI per l'anno 2017:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti ed anche per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e le aree edificabili;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante, che non la adibisca ad abitazione principale per sé ed il suo nucleo familiare, o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;

STIMATO, in base agli introiti dell'anno 2016 e alle ulteriori proiezioni, il gettito complessivo presunto del tributo ammonta ad € 590.000,00 al cap. 56 alla voce “TASI”, in base anche al Comunicato del MEF Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 23 gennaio 2017 con il quale il Ministero porta a conoscenza ogni Ente delle spettanze provvisorie allo stesso assegnate relative alle compensazioni e ai ristori dovuti per legge e in ultimo all'importo definitivo del Fondo di solidarietà Comunale per l'anno 2017;

VISTI:

- il vigente “Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili”, approvato con atto C.C. n. 18 del 3.06.2014, esecutivo;
- il vigente “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”, approvato con atto C.C. n. 89 del 22.12.1998, esecutivo e da ultimo modificato con atto C.C. n. 16 del 03.06.2014, esecutivo;

UDITA la discussione che non si allega al presente atto;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

CONSIGLIERI assegnati 17. Presenti 16. Assenti 1, Grilli Elena.

CON VOTI:

Favorevoli, 11, Gandolfi, Pizzelli, Morganti, Brauner, Minari, Rossi, Pezzani, Isola, Bergamaschi, Grilli, Rosi (Si Amo Fiorenzuola),
Contrari, 1, Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola),
Astenuiti, 4, Brusamonti, Savinelli, Lusignani, (Noi di Fiorenzuola con Brusamonti Sindaco – Partito Democratico), Rossini (Movimento 5 Stelle),

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e da n. 12 (dodici) Consiglieri votanti,

DELIBERA

1. **DI INDIVIDUARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Illuminazione pubblica	€ 485.000,00
Servizi anagrafici	€ 183.000,00
Manutenzione del verde	€ 55.000,00
TOTALE	€ 723.000,00

2. **DI CONFERMARE** per l’annualità 2017 le aliquote da applicare al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicate:
- a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
 - c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti ed anche per le abitazioni principali classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e le aree edificabili;

3. **DI STABILIRE** che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante, che non la adibisca ad abitazione principale per sé ed il suo nucleo familiare, o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,

CON VOTI:

Favorevoli, 11, Gandolfi, Pizzelli, Morganti, Brauner, Minari, Rossi, Pezzani, Isola, Bergamaschi, Grilli, Rosi (Si Amo Fiorenzuola),
Contrari, 1, Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola),
Astenuiti, 4, Brusamonti, Savinelli, Lusignani, (Noi di Fiorenzuola con Brusamonti Sindaco – Partito Democratico), Rossini (Movimento 5 Stelle),

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e da n. 12 (dodici) votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PEZZANI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRANELLI ROBERTA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2017 / 400
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 24/03/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2017 / 400
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 24/03/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)